

Le Entrate definiscono gli ambiti di applicazione del credito di imposta per nuovi investimenti

# Aiuti 4.0, la tempistica è sfasata

## La perizia può essere consegnata in un momento successivo

Pagina a cura  
di SANDRO CERATO

**G**li aiuti 4.0 sono accessibili su un piano temporale sfasato. Infatti, il credito d'imposta per nuovi investimenti in beni Industria 4.0 è utilizzabile a partire dal periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso anche se la perizia del tecnico è stata giurata e consegnata in un momento successivo.

È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 602 dello scorso 17 settembre in cui l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina del credito d'imposta per nuovi investimenti di cui alle leggi n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

A partire dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 per l'acquisto di beni strumentali nuovi, in luogo dell'iper e del superammortamento spetta un credito d'imposta la cui misura può variare in funzione dei seguenti elementi: tipologia di bene strumentale acquisito e momento di effettuazione dell'investimento.

Il primo aspetto da sottolineare riguarda la misura del credito d'imposta, in quanto prima la legge di Bilancio 2020, e successivamente la legge di Bilancio 2021, hanno previsto le seguenti misure:

6% o 10% per gli investimenti in beni materiali e immateriali (per questi ultimi solamente a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021) «ordinari»; 40% o 50% per gli investimenti in beni materiali ed immateriali «Industria 4.0».

L'altro aspetto fondamentale riguarda la «tempistica» di effettuazione dell'investimento, poiché

le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 prestano efficacia già a partire dagli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020. In tale contesto è quindi opportuno ricordare quali sono le regole per determinare la «competenza» dell'investimento, tenendo conto che tale momento individua la percentuale di credito d'imposta spettante.

Della questione l'Agenzia delle entrate si è occupata già in passato, e precisamente nella circolare ministeriale n. 4/E/2017 (emanata a supporto della disciplina di super e iperammortamento ma i cui chiarimenti sono applicabili anche per il credito d'imposta), i cui chiarimenti sono stati oggetto di conferma anche dalla recente circolare n. 9/E/2021 del 23 luglio scorso. In buona sostanza, dalla lettura dei citati documenti di prassi emerge che l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione in ottemperanza alle regole stabilite dall'art. 109 del Tuir per l'individuazione del periodo d'imposta di competenza. Per quanto riguarda i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, assume rilievo la data di sottoscrizione del verbale di consegna, mentre per gli investimenti effettuati tramite contratto di appalto è necessario tener conto dell'ultimazione della prestazione (in presenza di Sal liquidati si ha riguardo all'ammontare dei Sal liquidati durante il periodo agevolato).

Le recenti risposte ad interpello n. 602 e 603 del 17 settembre scorso si sono occupate di alcune questioni riguardanti proprio l'aspetto temporale di applicazione della disciplina in commento, con particolare riguardo al coordina-

mento temporale delle due discipline agevolative di cui alla legge di Bilancio 2020 e alla legge di Bilancio 2021. Su tale aspetto, ricordando che le regole della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prestano effetto già dagli investimenti eseguiti a partire dal 16 novembre 2020, la circolare n. 9/E ricorda che per gli investimenti «ordinari» effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 si determina una sovrapposizione tra le due citate discipline (legge di Bilancio 2020 e legge di Bilancio 2021), nonché per quelli in beni materiali e immateriali «Industria 4.0» eseguiti nell'intero anno 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che alla data del 31 dicembre 2020 vi sia l'accettazione dell'ordine ed il pagamento di un acconto almeno del 20%.

In presenza di tali condizioni, l'Agenzia ritiene siano applicabili le disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020, mentre in caso contrario il credito d'imposta spettante segue le regole della legge di Bilancio 2021. Nella risposta a interpello n. 603 l'Agenzia si occupa anche di chiarire che in presenza di un investimento effettuato nel 2020 cui si applica la disciplina della legge di Bilancio 2020, in quanto alla data del 15 novembre 2020 risulta pagato un acconto almeno del 20% con conferma dell'ordine, il credito d'imposta è utilizzabile solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. Nel caso di specie, l'interconnessione è avvenuta nel 2020, ragion per cui il credito d'imposta maturato può essere utilizzato a partire dal 2021.

Nella risposta n. 602



Superficie 100 %

l'Agenzia analizza un altro aspetto importante relativamente all'agevolazione, ossia il momento a partire dal quale è possibile utilizzare il credito d'imposta.

Sul punto, si ricorda che per gli investimenti che rientrano nella disciplina della legge di Bilancio 2021, il credito d'imposta può essere utilizzato in tre quote annuali, la cui prima già a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene l'interconnessione.

Nel caso affrontato nella risposta n. 602 l'interconnessione si è verificata nel mese di dicembre dell'anno 2020, mentre la perizia del tecnico abilitato è stata giurata e consegnata alla società solamente nelle prime settimane del 2021. Secondo l'Agenzia delle entrate poiché la norma si riferisce all'interconnessione quale momento a partire dal quale è possibile utilizzare la prima quota del credito d'imposta, la circostanza che la perizia sia stata giurata e consegnata nell'anno successivo non impedisce di fruire del credito già a partire dall'avvenuta interconnessione.

L'Agenzia ribadisce inoltre che la quota non utilizzata nell'anno può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite temporale, andando a sommarsi alle quote che maturano nei predetti anni successivi, fermo restando che l'eventuale credito residuo potrà essere utilizzato anche successivamente al decorso del triennio.

© Riproduzione riservata

## I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Risposta interpello n. 600 | Le società tra professionisti, quali soggetti titolari di reddito d'impresa, possono fruire del credito d'imposta per investimenti in beni Industria 4.0 |
| Risposta interpello n. 602 | Il credito d'imposta è utilizzabile già dal periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso anche se la perizia è giurata successivamente               |
| Risposta interpello n. 603 | Per gli investimenti «prenotati» entro il 15 novembre si applica la disciplina della legge di Bilancio 2020  |

### Stp incluse tra i soggetti beneficiari

Le società tra professionisti, quali soggetti che producono reddito d'impresa, possono fruire del credito d'imposta anche per gli investimenti Industria 4.0, anche se esercitano un'attività professionale. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nell'interpello n. 600 dello scorso 16 settembre, sciogliendo il dubbio sorto in seguito alla sentenza della Corte di cassazione 17 marzo 2021, n. 7407, che aveva qualificato il reddito delle società tra professionisti come reddito d'impresa o di lavoro autonomo in virtù dell'effettiva organizzazione del lavoro. L'Agenzia conferma la propria linea interpretativa (si veda rm n. 35/E/2018), in base alla quale le società tra professionisti producono reddito d'impresa in quanto soggetti che adottano uno dei modelli societari previsti per le attività d'impresa, essendo del tutto irrilevante lo svolgimento di un'attività professionale. Pertanto, trattandosi di «imprese» ai fini fiscali, tali soggetti possono fruire del credito d'imposta anche per gli investimenti in beni Industria 4.0. In merito a tale aspetto, l'Agenzia delle

entrate, nella circolare n. 9/E/2021, aveva già precisato che «si collocano, nell'ambito della categoria delle imprese beneficiarie le Stp titolari di reddito d'impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (commi 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021), sia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari (commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021)». Inoltre, è stato ribadito che la «società tra avvocati» (costituita ai sensi dell'art. 16 del dlgs 2 febbraio 2001 n. 96) realizza reddito di lavoro autonomo, in quanto tale modello societario non è riconducibile a quelli delle società commerciali di persone e di capitali disciplinate dal codice civile (rm 28/5/2003 n. 118), con la conseguenza di poter fruire solamente del credito d'imposta ordinario e non anche di quello «maggiorato» per i beni «Industria 4.0».

© Riproduzione riservata